CAMERA DEI DEPUTATI

N. **3761**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCAGLIUSI

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni internazionali

Presentata il 20 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il mondo delle adozioni, da qualche tempo, sta vivendo una crisi certificata dal loro drastico calo. Secondo l'ultimo rapporto della Commissione per le adozioni internazionali (CAI), infatti, dal 2013 c'è stata una diminuzione del 22 per cento, un dato preoccupante che è influenzato da vari fattori come l'allungamento dei tempi adottivi, su cui non si hanno numeri certi. Sarebbe peraltro utile sapere quante coppie hanno portato a termine l'adozione entro cinque anni dall'ottenimento dell'idoneità. Se il calo continuasse secondo il *trend* evidenziato si assisterebbe in breve alla fine delle adozioni internazionali, con un numero ridottissimo di adozioni già a partire dal 2020. Eppure, l'abbandono dei minori è in crescita: dai 145 milioni di bambini abbandonati nel 2004 ai 168 milioni del 2009 (stime dell'UNICEF). Dinanzi a questo disarmante quadro è d'obbligo trovare le soluzioni per il rilancio delle adozioni.

La CAI, il soggetto pubblico preposto al controllo, deve essere riformata perché appare incapace di ricoprire il suo ruolo e di porsi come punto di riferimento per ogni necessità informativa e di garanzia per le coppie che si trovano in difficoltà nella procedura adottiva, in Italia o all'estero. Lo stesso sito istituzionale della CAI è perennemente « in fase di aggiornamento », riporta notizie obsolete su Paesi e procedure, la *mail* istituzionale non è operativa, le lettere inviate non ricevono risposta e l'albo degli enti autorizzati manca di informazioni aggiornate fondamentali quali, per esempio, i costi. È inoltre indispensabile una continua opera di relazioni diplomatiche tra il nostro Paese e quelli esteri nei quali procedere alle adozioni, ad oggi debole e discontinua.

Nel campo dell'adozione internazionale le criticità appaiono numerose. Sicuramente, tra le prime cause del calo delle adozioni c'è la questione dei costi: l'ado-

zione, in particolare quella internazionale, è diventata costosissima, da un minimo di 20.000 a oltre 50.000 euro per ciascuna procedura. Una strada, quindi, per pochi privilegiati, anche a causa della pesante crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Ma i costi dell'adozione internazionale e la crisi economica in corso non sono l'unica ragione. C'è una generale sfiducia nelle adozioni internazionali perché si è creata una cultura negativa intorno all'adozione. Le procedure sono complicate e troppo lunghe. Le coppie disponibili ad accogliere un bambino abbandonato non vengono considerate come una preziosa risorsa. Va aggiunto anche che la sfiducia è legata alla mancanza di tutela delle coppie quando è presente una situazione critica nel Paese dove hanno dato mandato di adottare all'ente scelto poiché gli organi coinvolti nella procedura non supportano correttamente le famiglie.

In un contesto in cui i tempi adottivi diventano sempre più lunghi (in diversi Paesi europei si adotta nel tempo che da noi serve per avere l'idoneità), il percorso per gli aspiranti genitori parte in salita, in balìa di servizi territoriali sottodimensionati per i compiti che dovrebbero svolgere, quindi lenti e poco efficienti e qualificati alla formazione. Le coppie si ritrovano sole anche nel prosieguo, nella scelta e nel rapporto con gli enti autorizzati alle adozioni internazionali, enti privati per lo più poco trasparenti riguardo a costi e a *modus operandi* nei Paesi esteri, anche per gli scarsi controlli da parte delle istituzioni pubbliche a ciò preposte. Gli scandali riportati dalle cronache di questi anni, dal caso Kirghizistan al caso Congo (oltre a vicende relative all'operato di alcuni enti oggetto di recenti interrogazioni parlamentari), non sono che la punta dell'*iceberg* di una situazione assolutamente fuori controllo. Una situazione che a volte porta a valutazioni sommarie sulla coppia che può ritrovarsi, per esempio, colpevolizzata nel suo desiderio di genitorialità con il rischio che la necessaria verifica di solidità e di attitudine all'accoglienza diventi un vero ostracismo.

Una grande criticità nel rapporto tra coppie ed enti autorizzati per l'adozione internazionale è data dalla frequente, scarsa attendibilità delle informazioni fornite dall'ente sullo stato di salute fisico e psicologico dei bambini, nonché dalla forzatura di quanto stabilito nei decreti di idoneità del bambino da adottare, in termini di età, stato di salute eccetera.

Un altro punto dolente è il mancato sostegno da parte del Governo alla famiglia adottiva. Non esiste alcuna politica di vero incentivo economico: attualmente è solo prevista una detrazione fiscale del 50 per cento del costo « dimostrabile » sostenuto dalle famiglie oltre a un incertissimo contributo fermo al 2011.

Ottenuta l'idoneità all'adozione internazionale per le coppie si apre una strada lunga e tortuosa, a partire dalla scelta e dal rapporto con l'ente autorizzato. Tale rapporto è regolato da contratti di diritto privato (« conferimento di mandato » o « carta dei servizi ») nei quali l'ente garantisce diverse prestazioni (ripartite tra quelle rese in Italia e quelle rese all'estero) in cambio di esorbitanti « rimborsi di spese ».

A parte che i « rimborsi di spese » non rispettano le tabelle di massimali stabiliti per legge dalla CAI (peraltro risalenti al 2009), spesso tali rimborsi sono superiori a quelli indicati nel conferimento del mandato: infatti le coppie si trovano in una condizione di sudditanza nei confronti dell'ente da cui dipende il loro processo adottivo e sono costrette ad accettare richieste « impreviste » di denaro.

Nonostante la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito « Convenzione », resa esecutiva dalla legge n. 476 del 1998, e le linee guida della CAI sulle adozioni internazionali impongano all'ente una gestione amministrativa e contabile trasparente, spesso per la coppia non è possibile verificare l'effettiva destinazione dei propri versamenti, la maggior parte dei quali, nonostante siano dei « rimborsi di spese », sono chiesti a titolo di anticipo rispetto all'erogazione dei corrispondenti servizi. Si

aggiunga che il conferimento di mandato, indipendentemente dall'aver pagato in anticipo, non impegna in alcun modo l'ente a « portare a termine l'adozione », né vi è alcun meccanismo di controllo sulla sua effettiva capacità di gestire i mandati acquisiti, cioè il numero dei conferimenti che può effettivamente prendere in carico e realizzare.

In definitiva le coppie pagano anticipatamente somme considerevoli senza alcuna garanzia che il percorso adottivo sia concluso e che ciò accada in tempi ragionevoli: questo spinge gli enti ad acquisire sempre più mandati, anche laddove abbiano in sospeso da anni procedure adottive, creando liste di attesa infinite e situazioni estremamente dolorose per le coppie. Se la coppia, verificata l'incapacità dell'ente a gestire la propria pratica adottiva, volesse revocare l'incarico non ha quasi mai diritto al rimborso, anche parziale, delle somme versate: cambiando ente si troverà costretta a pagare nuovamente, oltre che a ritrovarsi in fondo alla lista di attesa.

Si tratta quindi di un meccanismo assolutamente sbilanciato a favore degli enti autorizzati, che godono della completa tutela dei loro interessi mentre la coppia di adottanti è priva di ogni diritto; un meccanismo che è assolutamente necessario correggere.

Ciò è possibile prevedendo per gli enti *standard* minimi di accreditamento: prevedere un corretto rapporto tra numero di mandati acquisiti e adozioni effettivamente concluse; garantire tempi massimi di attesa; prevedere criteri che assicurino servizi efficienti e trasparenza nell'accesso alle informazioni contabili e procedurali della pratica adottiva. Occorre che gli enti garantiscano liste di attesa pubbliche, chiare e aggiornate ogni quindici giorni che, nel rispetto della *privacy*, indichino non soltanto numeri indistinti ma anche la data del conferimento del mandato per ciascun soggetto in lista di attesa. Questo consentirebbe un effettivo controllo della pratica adottiva e il rispetto da parte dell'ente di procedure corrette e non discriminatorie.

Nel caso l'ente autorizzato, per cause non imputabili al suo operato, non possa portare a termine una pratica adottiva, bisogna prevedere un meccanismo di garanzia che consenta alle coppie di essere prese in carico da un nuovo ente senza ricominciare la procedura con un grande aggravio di tempi.

Per superare la crisi delle adozioni internazionali è necessaria, dunque, una riforma della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Innanzitutto, occorre rafforzare il soggetto pubblico che dovrebbe formare le coppie, accompagnarle nel percorso *pre* e *post* adottivo e tutelarle, oltre a esercitare un effettivo controllo sull'operato degli enti autorizzati: parte del caos in cui si trovano le adozioni in Italia è infatti legata a questa mancanza di controllo che ha provocato situazioni da *far west* il cui costo ricade interamente sulle famiglie adottive. Bisogna precisare meglio i doveri degli enti, da ricondurre sempre all'interesse generale.

Molti problemi potrebbero essere risolti supportando le coppie nella scelta del Paese estero e nello svolgimento delle pratiche relative alla parte italiana delle procedure estere (produzione, traduzione, legalizzazione dei documenti e altro) che attualmente, con costi elevati, è appannaggio degli enti. Nel periodo *post* adottivo, sempre con la consulenza dei servizi territoriali, gli enti potrebbero favorire un accompagnamento serio e qualificato durante la fase delicata di ingresso del bambino in Italia. In questo modo, perlomeno, si diminuirebbero molto i costi della parte italiana relativa all'adozione internazionale.

A garanzia di un maggiore ed effettivo controllo del sistema delle adozioni, dovrebbe essere inoltre prevista una revisione del ruolo e delle regole costitutive della CAI, riducendone *in primis* il numero di componenti e introducendo al suo interno una rappresentanza delle famiglie che non sia legata a enti o ad associazioni familiari e una rappresentanza anche degli « adottati », due voci che sarebbero in grado di portare un contributo innovativo.

La CAI deve essere inquadrata nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e avere un referente nelle ambasciate e nei consolati

situati in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi.

Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie adottive dopo l'ingresso del minore in Italia, va ribadita la necessità che i servizi sociali redigano le relazioni *post* adottive, che porterebbero molteplici benefici; *in primis* economici (ogni relazione *post* adottiva costa dai 200 ai 400 euro e molti Paesi le richiedono fino al diciottesimo anno di età dell'adottato), ma soprattutto per il minore, potendo meglio seguire il suo inserimento. I servizi sociali (adeguatamente potenziati) potrebbero peraltro svolgere una vera azione di sostegno per la famiglia costituendo una rete di assistenza e di cooperazione con tutti i soggetti che interagiranno con il bambino, con il medico di base e con la scuola, affinché siano un vero appoggio per le famiglie, istituendo corsi e incontri ora appannaggio di associazioni familiari e di studi professionali di psicoterapia, che comportano un ulteriore costo per la famiglia.

Un altro intervento prezioso sarebbe l'istituzione di un unico protocollo sanitario, linee guida che supportino e uniformino l'operato dei medici, prevedendo una formazione specifica sulle problematiche sanitarie dei minori che provengono da altri Paesi.

Il punto di partenza per il rinnovamento del settore va rintracciato nell'introduzione di facilitazioni alle famiglie per aumentare il numero delle famiglie disponibili all'adozione.

Infatti servono più adottanti e per questo le famiglie devono essere incentivate ad adottare. Occorrono dunque alcune riforme culturali e procedurali che consentano, da un lato, di ridare fiducia a chi desidera adottare e, dall'altro, di rendere l'adozione più veloce e meno costosa o perfino gratuita per alcune categorie di famiglie. Oggi, invece, tutta la fase di selezione è concentrata sul « prima », per l'ottenimento dell'idoneità.

Nella presente proposta di legge l'idoneità è il risultato di un processo di accompagnamento che vede coinvolti insieme i servizi sociali e gli enti autorizzati (ridenominati agenzie per le adozioni internazionali).

Servizi sociali e agenzie devono essere un punto di riferimento costante della coppia e non devono avere l'obiettivo della « selezione » basata su criteri astratti, ma piuttosto quello della valorizzazione delle risorse delle persone che hanno deciso di accogliere un figlio non loro. Questa stretta collaborazione deve continuare anche dopo l'ottenimento dell'idoneità, durante tutto il percorso di accompagnamento della coppia e soprattutto dopo l'adozione per il sostegno della nuova famiglia.

Appare altrettanto prioritario intervenire sui costi connessi alle adozioni, che purtroppo al momento sembrano attestare questa pratica di accoglienza come un lusso, derogabile in tempi di crisi. Il costo delle adozioni può essere ridotto, aumentando allo stesso tempo la qualità dei servizi resi alle coppie. Questo è possibile innalzando gli *standard* di efficienza e di qualità per le agenzie autorizzate e stabilendo costi *standard* per i loro servizi. Si giungerà così a un sistema caratterizzato da economie di scala in cui un numero di agenzie inferiore a quello attuale sarà in grado di realizzare un numero elevato di adozioni a costi più bassi e con un accompagnamento delle coppie qualitativamente elevato.

Si dovrà dunque procedere all'introduzione di nuovi requisiti sia in Italia (certificazione del bilancio; qualifica di ente morale; numero minimo di mandati e di adozioni) sia all'estero (sede effettiva con personale dipendente; tracciabilità dei trasferimenti monetari; obbligatorietà delle attività di cooperazione internazionale e *status* di organizzazione non governativa riconosciuto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e prevedere controlli effettivi sul possesso di tali requisiti.

La combinazione dei requisiti qualitativi richiesti e dei costi *standard* fissati per raggiungerli obbligherà le agenzie a un percorso virtuoso di ricerca dell'efficienza, che finirà con il premiare quelle più organizzate e capaci di realizzare un numero elevato di adozioni, rendendole un polo di

aggregazione per quelle meno efficienti. In questi casi accade, infatti, che solo le agenzie capaci di conseguire economie di scala significative (al crescere del numero delle adozioni fatte diminuisce, infatti, il costo medio per adozione che l'agenzia sostiene) riescano a rispettare i requisiti previsti in termini di costi e di servizi. Al termine di questo processo sia avrà un numero minore di agenzie di dimensioni maggiori, in grado di fornire alle coppie un servizio migliore e a costi inferiori.

È inoltre prioritario incrementare il numero di adozioni, ma è altresì necessario assicurare la loro qualità. I minori abbandonati nei Paesi stranieri sono sempre più numerosi ma restano per anni negli istituti. Solo se le adozioni internazionali saranno incluse nella politica estera del nostro Paese sarà possibile rafforzare il sistema delle adozioni all'estero rispettando anche il principio di sussidiarietà, secondo cui le adozioni internazionali sono ammesse solo se si è cercata una famiglia per il minore nel Paese di origine, ai sensi di quanto disposto dalla Convenzione.

L'adozione internazionale non può continuare a essere trattata come un affare privato delle famiglie, ma deve essere inquadrata tra gli obiettivi della politica estera.

La CAI dovrà essere trasferita presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la sua presidenza dovrà essere affidata a un ambasciatore per le adozioni internazionali. Questo passaggio consentirà anche un coordinamento delle attività svolte dagli enti autorizzati all'estero attraverso un funzionario *ad hoc* presso ogni ambasciata, oltre all'attivazione di specifiche linee di finanziamento per i progetti di cooperazione, con lo scopo di garantire la sussidiarietà delle adozioni di minori nei Paesi in cui l'Italia adotta.

Con la presente proposta di legge si intende, dunque, novellare in maniera significativa la legge n. 184 del 1983.

Il primo intervento correttivo è volto a sostituire il riferimento a « enti autorizzati » con « agenzie per le adozioni internazionali » e a inserire, tra gli obblighi cui devono ottemperare, quello di informare gli aspiranti, obbligatoriamente per iscritto e sotto forma di contratto firmato da ambo le parti interessate, sulle procedure che inizierà, sui costi e sui tempi previsti, su eventuali problemi nell'adozione dal Paese prescelto e sulle concrete prospettive di adozione e a utilizzare, in caso di problemi relativi all'adozione dal Paese prescelto e di conseguente cambio nella scelta, gli importi già versati dalle coppie, al netto delle spese già sostenute e certificate, per coprire del tutto o in parte le spese previste per la pratica di adozione dal nuovo Paese.

Oggi la CAI è composta da 23 componenti che sono ridotti a 9, tra i quali un rappresentante delle famiglie adottive e un rappresentante delle associazioni familiari. I rappresentanti delle famiglie non legate a enti o associazioni familiari e un rappresentante degli adottati, due categorie che oggi non hanno voce nella CAI e che sarebbero, invece, in grado di portare un prezioso contributo innovativo. Viene previsto, inoltre, che presso ogni ufficio delle rappresentanze italiane nei Paesi aderenti alla Convenzione, o che abbiano stipulato accordi bilaterali con l'Italia in materia di adozioni internazionali, possa essere designato un funzionario quale referente per le attività di adozione internazionale che collabora con le agenzie per le adozioni internazionali autorizzate e svolge le attività proprie della CAI da cui abbia ricevuto specifica delega.

È stata poi inserita una sorta di clausola di salvaguardia qualora la CAI decida di revocare l'autorizzazione a un'agenzia, prevedendo che le coppie già prese in carico, onde evitare danni in termini di costi e tempi, non vengano ridistribuite su altre agenzie ma seguite da un membro della stessa CAI incaricato per consentire alle famiglie di portare a termine la pratica di adozione già avviata.

Infine, tra le caratteristiche che devono avere le agenzie per le adozioni internazionali, ne sono state aggiunte altre che si ritengono necessarie: personalità giuridica; previsione, ai fini della trasparente gestione delle procedure di adozione, di assunzione con regolare contratto di lavoro del personale incaricato delle procedure medesime;

obbligo di certificazione annuale del bilancio da parte di un revisore dei conti ai sensi della legislazione vigente; fornitura di servizi di formazione e di accompagnamento degli adottanti; adozione di criteri di trasparenza nell'accesso alle informazioni contabili e procedurali della pratica adottiva; garanzia di liste d'attesa consultabili, chiare e aggiornate ogni quindici giorni che, nel rispetto della normativa sulla tutela della *privacy*, indichino non soltanto numeri indistinti ma anche la data del conferimento di mandato per ciascun soggetto in lista d'attesa e gli abbinamenti effettuati; garanzia di un effettivo controllo della pratica adottiva per assicurare il rispetto delle procedure corrette e non discriminatorie; verifica di tutte le informazioni relative allo stato di salute fisico e psicologico dei bambini e puntuale informazione alla coppia prima che l'abbinamento venga proposto alla stessa e che tali informazioni vengano inserite nel mandato sottoscritto da entrambe le parti; previsione di un sostegno *post* adottivo per le famiglie per le quali sia stato concluso positivamente l'*iter* adottivo, in modo da favorire un accompagnamento qualificato durante la fase di ingresso del minore in Italia, il suo inserimento scolastico e i controlli sanitari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-*bis*, comma 4*:*

1) all'alinea, dopo la parola: « svolgono » sono inserite le seguenti: « , senza oneri economici per le famiglie, »;

2*)* alla lettera *a)*, le parole: « , sugli enti autorizzati » sono sostituite dalle seguenti: « , sulle agenzie per le adozioni internazionali » e le parole da: « anche » fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) all'articolo 30:

1) al comma 2, dopo le parole: « Il decreto di idoneità ad adottare » sono inserite le seguenti: « , il cui rilascio è fissato entro un anno dal deposito della documentazione richiesta alla coppia, »;

2) ai commi 3 e 4, le parole: « all'ente autorizzato » sono sostituite dalle seguenti: « all'agenzia per le adozioni internazionali »;

c) all'articolo 31:

1) al comma 1, le parole: « ad uno degli enti autorizzati » sono sostituite dalle seguenti: « a una delle agenzie per le adozioni internazionali »;

2) al comma 3:

2.1) all'alinea, le parole: « L'ente autorizzato » sono sostituite dalle seguenti: « L'agenzia per le adozioni internazionali »;

2.2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* informa gli aspiranti all'adozione, per iscritto e sotto forma di contratto firmato da entrambi gli aspiranti, a pena di nullità, sulle procedure che inizierà, sui costi e sui tempi previsti, su eventuali problemi relativi all'adozione nel Paese pre-

scelto e sulle concrete prospettive di adozione; »;

2.3) dopo la lettera *o)* è aggiunta la seguente:

« *o-bis)* utilizza, in caso di problemi relativi all'adozione nel Paese prescelto e di conseguente cambio nella scelta del Paese, gli importi già versati dagli aspiranti all'adozione, al netto delle spese già sostenute e certificate, per coprire del tutto o in parte le spese previste per la pratica di adozione nel nuovo Paese »;

d) all'articolo 32, comma 1, le parole: « dell'ente incaricato » sono sostituite dalle seguenti: « dell'agenzia per le adozioni internazionali incaricata »;

e) all'articolo 34, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis*. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, anche nei casi in cui gli aspiranti all'adozione non adottino nello stesso Paese in cui risiedono ma in un Paese terzo, è riconosciuta a ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione.

3-ter. I cittadini italiani che dimostrino al momento della presentazione dell'istanza di adozione di aver soggiornato continuativamente e di aver avuto la residenza da almeno due anni in un Paese straniero possono adottare anche un minore di un Paese terzo previo rilascio di un apposito nulla osta da parte delle autorità italiane competenti nel Paese in cui hanno stabilito la loro residenza. L'adozione pronunciata dalla competente autorità del Paese terzo ai sensi del presente comma è riconosciuta a ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione »;

f) all'articolo 38:

1) comma 1, le parole: « presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » sono

sostituite dalle seguenti: « presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. La Commissione per le adozioni internazionali è composta da:

a) un presidente nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza ovvero tra dirigenti dello Stato aventi analoga specifica esperienza;

b) un vicepresidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i dirigenti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con competenze in materia di adozione e di tematiche legate all'inserimento di alunni o studenti adottati e alle relative problematiche;

d) un rappresentante del Ministero della giustizia;

e) un rappresentante delle Forze di polizia con competenze in ambito minorile;

f) un rappresentante del Ministero della salute con competenze in materia di accoglienza sanitaria del bambino adottato all'estero;

g) un rappresentante delle associazioni riconosciute che si occupano di figli adottivi;

h) un rappresentante delle associazioni familiari appartenenti al *Forum* delle associazioni familiari con comprovata competenza in materia di adozione, il quale, in seguito alla nomina, rinuncia a ogni incarico all'interno dell'associazione di appartenenza;

i) un rappresentante delle famiglie adottive.

1-ter. I componenti della Commissione per le adozioni internazionali non devono avere alcun rapporto con le agenzie per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39-*ter*.

1-quater. Il presidente della Commissione per le adozioni internazionali dura in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

1-quinquies. I componenti della Commissione per le adozioni internazionali rimangono in carica cinque anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tale fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori a un anno »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5*. La Commissione per le adozioni internazionali si avvale di personale dei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di altre amministrazioni pubbliche »;

4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Presso ogni ufficio delle rappresentanze italiane nei Paesi aderenti alla Convenzione, ovvero che abbiano stipulato accordi bilaterali con l'Italia in materia di adozioni internazionali può essere designato, ove necessario, un funzionario quale referente per le attività di adozione internazionale che collabora con le agenzie per le adozioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 39-*ter* e che svolge le attività proprie della Commissione per le adozioni internazionali per le quali abbia ricevuto specifica delega »;

g) all'articolo 39-*ter*:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: « gli enti » sono sostituite dalle seguenti: « le agenzie per le adozioni internazionali »;

1.2) alla lettera *a)*, le parole: « diretti e composti » sono sostituite dalle seguenti: « dirette e composte »;

1.3) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* disporre di un'adeguata struttura organizzativa e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire; »;

1.4) dopo la lettera *g)* sono aggiunte le seguenti:

« *g-bis)* avere personalità giuridica riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

g-ter) rispettare l'obbligo di certificazione annuale del bilancio da parte di un revisore dei conti ai sensi della legislazione vigente;

g-quater) fornire contestualmente i servizi di formazione e di accompagnamento degli adottanti previsti dagli articoli 29-*bis*, comma 4, 31, comma 3, e 34, comma 2;

g-quinquies) adottare criteri di trasparenza nell'accesso alle informazioni contabili e procedurali della pratica adottiva;

g-sexies) garantire liste di attesa consultabili, chiare e aggiornate ogni quindici giorni che, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, indichino anche la data del conferimento del mandato per ciascun soggetto in lista di attesa e gli abbinamenti effettuati;

g-septies) operare un effettivo controllo sulla pratica adottiva per assicurare il rispetto di procedure corrette e non discriminatorie;

g-octies) verificare tutte le informazioni relative allo stato di salute fisico e psicologico dei minori da adottare e comunicarle agli aspiranti all'adozione, provvedendo a inserire tali informazioni nel mandato sottoscritto da entrambe le parti;

g-novies) prevedere un sostegno *post* adottivo per i soggetti che hanno concluso positivamente la procedura adottiva, in modo da favorire un accompagnamento qualificato durante la fase di ingresso del

minore in Italia, il suo inserimento scolastico e i controlli sanitari »;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. Per la verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, le agenzie per le adozioni internazionali sono sottoposte ad almeno un controllo ispettivo annuale e, comunque, ogni volta che l'organo preposto al controllo lo ritenga opportuno.

1-ter. In caso di revoca dell'autorizzazione a un'agenzia per le adozioni internazionali da parte della Commissione per le adozioni internazionali, le procedure di adozione già avviate dalla medesima agenzia sono trasferite alla competenza di un componente della citata Commissione che provvede, senza aggravio di costi e di tempi, a portarle a termine ».

2. Entro un mese dalla data di entrata della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.